

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 1) della proposta di parere del Relatore La Loggia inserire la seguente:

«1-bis. al comma 1, le parole “è devoluto ai Comuni, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio, il gettito” siano sostituite dalle seguenti: “sono attribuite, relativamente agli immobili ubicati nel loro territorio e con le modalità di cui al presente articolo, quote del gettito”».

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 1) della proposta di parere del Relatore La Loggia inserire la seguente:

«1-bis) le parole “cedolare secca” siano sostituite dalle seguenti “imposta sostitutiva” ovunque ricorrano».

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 3) della proposta di parere del Relatore La Loggia, comma 1-bis, le parole “la devoluzione” sono sostituite dalle seguenti “l’attribuzione”.

**BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 5) della proposta di parere del Relatore La Loggia, con la seguente:

«5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente: “3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall’articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”»

BOCCIA, VITALI, BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 5) della proposta di parere del Relatore La Loggia, con la seguente:

«5) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dai seguenti:

“3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3-bis. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, come convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, il comma 30 dell'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono abrogati.

3-ter. Ferma restando la vigente disciplina della misura massima dell'aliquota applicabile, in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'arco del triennio 2011-2013 si applicano le seguenti disposizioni:

a) i comuni che non hanno mai istituito il tributo possono istituirlo raggiungendo un'aliquota non superiore allo 0,5 per cento, sulla base di incrementi annuali non superiori allo 0,3 per cento;

b) i comuni che hanno applicato per l'anno 2010 un'aliquota non superiore allo 0,4 per cento possono disporre aumenti di aliquota complessivamente non superiori allo 0,3 per cento sulla base di incrementi annuali non superiori allo 0,2 per cento;

c) i comuni che hanno applicato per l'anno 2010 un'aliquota superiore allo 0,4 per cento possono disporre aumenti di aliquota complessivamente non superiori allo 0,2 per cento sulla base di incrementi annuali non superiori allo 0,1 per cento.”»

MISIANI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 6) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«6) all'articolo 1, il comma 4 sia sostituito dai seguenti: “4. Il gettito delle imposte ipotecaria e catastale relativi agli atti soggetti ad imposta sul valore aggiunto resta attribuito allo Stato.

4-bis. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, è soppressa ed è corrispondentemente aumentata l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.”.»

D'UBALDO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 8) della proposta di parere del Relatore La Loggia dopo le parole “sino al 2013” inserire la seguente “anche”.

STRADIOTTO VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO,

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 8) della proposta di parere del Relatore La Loggia prima delle parole “In caso di mancato accordo” premettere il seguente periodo “Ai fini del raggiungimento dell’accordo lo schema di decreto è trasmesso alla conferenza stato città ed autonomie locali entro il 30 settembre”.

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire le condizioni numero 9) e 10) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«9) all'articolo 1, comma 6, il primo periodo e il secondo periodo siano sostituiti dai seguenti: “La quota di gettito del tributo di cui al comma 1, lettera g), devoluta ai Comuni per l’anno 2011 e a decorrere dall’anno 2012 è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, della compartecipazione di cui al comma 3 e di quanto previsto dalla lettera b) del comma 4, in modo tale da garantire progressivamente il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. I trasferimenti erariali sono conseguentemente ridotti, con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze sentita la Conferenza Stato- città ed autonomie locali, in misura corrispondente al gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio di cui al comma 2 o, comunque, devoluto ai Comuni, tenendo anche conto della compartecipazione di cui al comma 3.”»;

CAUSI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 9) della proposta di parere del Relatore La Loggia, inserire la seguente:

«9-bis) all’articolo 1, comma 6, dopo il primo periodo sia inserito il seguente: “In ogni caso il gettito derivante dalla dinamica delle basi imponibili oggetto di devoluzione resta assegnato al comune dove esso è prodotto; a tal fine il Ministero dell’economia e delle finanze trasmette all’ANCI le informazioni relative alla dinamica, ai gettiti ed alla base imponibile.”».

MISIANI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 11) della proposta di parere del Relatore La Loggia sostituire le parole “Per l’anno 2011” con le seguenti “Per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del fondo di riequilibrio”

**SORO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI,
STRADIOTTO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 11) della proposta di parere del Relatore La Loggia inserire la seguente:

«11-bis) all'articolo 1, dopo il comma 6 sia inserito il seguente: “6-bis. In ogni caso le aliquote dei tributi o i livelli di compartecipazione dei gettiti attribuiti dal presente decreto legislativo ai comuni possono essere modificati previo accordo in Conferenza stato città ed autonomie locali”»

BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sopprimere la condizione numero 12) della proposta di parere del Relatore La Loggia.

**D'UBALDO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, MISIANI, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 14) della proposta di parere del Relatore La Loggia, comma 1, sostituire le parole “In alternativa facoltativa” con le seguenti: “Per i nuovi contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore del presente provvedimento, in alternativa.”

**MISIANI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 15) della proposta di parere del Relatore La Loggia inserire la seguente:

«15-bis) all’articolo 2, comma 3, dopo le parole “la registrazione del contratto di locazione” siano inserite le seguenti: “da cui risulti l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva sugli affitti”»

NANNICINI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 21) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«21) all'articolo 2, comma 7, primo periodo, le parole «o da enti non commerciali» siano sostituite dalle seguenti: “. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano agli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per i canoni sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi.”»

STRADIOTTO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI SORO,

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 22) della proposta di parere del Relatore La Loggia, inserire la seguente:

«22-bis) all'articolo 2, dopo il comma 7-bis, sia inserito il seguente: «7-ter. In caso di opzione per il regime di cui al presente articolo, alla base imponibile continua ad applicarsi la deduzione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.»

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 24) della proposta di parere del Relatore La Loggia, con la seguente:

«24) all'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: “11. Una quota del gettito riscosso a decorrere dall’anno 2011 in forza della differenza delle aliquote della cedolare secca di cui al comma 2, non superiore a 400 milioni di euro annui, è iscritta nell’anno successivo nel fondo di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per essere destinata alle finalità del fondo medesimo tenendo conto del numero dei figli a carico dei conduttori”.»

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 24) della proposta di parere del Relatore La Loggia, con la seguente:

«24) all'articolo 2, dopo il comma 10, sia inserito il seguente: “11. L’articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: «Art.16 – *Detrazioni per oneri di locazione*- 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 250, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.

2. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 1.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000 euro;

b) euro 500, se il reddito complessivo supera euro 15.000 ma non euro 30.000.»

3. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

4. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l’attribuzione del predetto ammontare.”»

CAUSI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 28) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente: 28) all'articolo 4, comma 1, siano soppresse le seguenti parole: « con deliberazione del consiglio comunale» e le seguenti «l'imposta di registro, l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, l'imposta di bollo, l'imposta sulle successioni e donazioni, le tasse ipotecarie, i tributi speciali catastali»;

BIANCO, VITALI, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 30) della proposta di parere del Relatore La Loggia, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta municipale propria gli istituti autonomi case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi.»;

BOCCIA, VITALI, BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire le condizioni numero 31) e 32) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«31) all'articolo 4, il comma 5 sia sostituito dal seguente: “5. Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, l'aliquota di imposta è stabilita con distinto decreto legislativo; anche correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. L'aliquota così determinata non può comunque essere superiore al 7 per mille. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare l'aliquota, in aumento o in diminuzione, sino a 0,8 punti percentuali.”»

BOCCIA, VITALI, BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 31) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«31) all'articolo 4, comma 5, il primo periodo sia sostituito dal seguente: “Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale l'aliquota è pari all'8,5 per mille; eventuali variazioni dell'aliquota di base e conseguenti aggiustamenti agli equilibri finanziari del comparto possono essere determinati solo attraverso la legge di stabilità e previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali”»

MISIANI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 34) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«34) all'articolo 4, il comma 8 sia soppresso;»

**MISIANI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO**

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 37) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«37) all'articolo 5, il comma 4 sia sostituito dal seguente:

“4. L'imposta è corrisposta con le modalità stabilite dal Comune. E' fatta, comunque, salva la facoltà di effettuare il versamento con le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. L'imposta può essere, inoltre, liquidata in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi.”»

NANNICINI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 42) della proposta di parere del Relatore La Loggia, sostituire le parole: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i),» con le seguenti: «dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), ed i),»;

STRADIOTTO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI SORO,

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Dopo la condizione numero 43) della proposta di parere del Relatore La Loggia inserire la seguente.

«43-bis) all'articolo 5, dopo il comma 9, sia aggiunto il seguente: "9-bis. A decorrere dal 2011 e nelle more della revisione generale degli estimi e dei valori catastali, il coefficiente di rivalutazione da applicare ai valori imponibili dei fabbricati ai fini delle imposte dirette e dell'imposta comunale sugli immobili è fissato al dieci per cento per tutte le categorie immobiliari ed è successivamente aggiornato a cadenza biennale e anche in misura differenziata per ciascuna tipologia, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle variazioni medie ponderate dei valori elaborati dall'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio per le diverse tipologie di fabbricati. Tale procedimento non si applica nei comuni che, tramite accordi con l'agenzia del territorio, procedano alla rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su base puntuale o attraverso le microzone. Al fine di incentivare tale processo l'Agenzia del territorio promuove entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento un apposito programma nazionale per la rideterminazione degli estimi e dei valori catastali su base puntuale o per microzone.»

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI STRADIOTTO, SORO,

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, sostituire il capoverso «Art. 7-bis» con i seguenti:

«Art. 7-bis. (*Imposta di soggiorno*). 1. Al fine di contribuire alla copertura dei maggiori costi determinati dall'impatto dei flussi turistici sui servizi comunali, al decoro, alle attività di promozione turistica, nonché alla manutenzione e alla sicurezza dei beni storici, museali, architettonici e paesaggistici interessate dal fenomeno turistico, i comuni possono istituire, con regolamento a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, un contributo di soggiorno a carico di quanti prendono alloggio nelle strutture ricettive site nel proprio territorio.

2. Il contributo di soggiorno è stabilito nell'importo massimo di 5 euro per notte di permanenza nelle strutture ricettive ed è commisurato in proporzione alla loro classificazione. Il comune può deliberare esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie.

3. Il contributo di soggiorno, determinato sulla base della tariffa unitaria per il numero complessivo delle presenze, è liquidato e versato al comune dal titolare di ciascuna struttura ricettiva, nella qualità di sostituto di imposta con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, mediante il modello di pagamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con possibilità di compensazione.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali sono individuate le modalità di effettuazione dei controlli in ordine al corretto versamento del contributo di soggiorno e di eventuali obblighi di presentazione di dichiarazione, favorendo la presentazione di dichiarazioni con modalità telematiche semplificate.

5. Al contributo di soggiorno si applicano relativamente alla sua istituzione e gestione le disposizioni dell'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; relativamente al contenzioso, le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; relativamente alle sanzioni quelli dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e dell'articolo 10 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473.»

Art. 7-bis.1. (*Contributo sulle valorizzazioni immobiliari*). 1. I Comuni possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente.

Art. 7-bis.2. (*Addizionale sui diritti di imbarco*) 1. I Comuni possono introdurre, con apposita

deliberazione della giunta comunale, un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.

Art. 7-bis.3. *(Incentivi alle Unioni di comuni)* 1. Le disposizioni di cui agli articoli da 7-bis.1 a 7-bis.3 si applicano ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di Comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i Comuni montani.»

CAUSI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, sostituire il capoverso «Art. 7-bis» con il seguente:

«Art. 7-bis. (*Imposta di soggiorno*). 1. I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni turistici, individuati da apposita intesa entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento in riferimento ai flussi turistici, alla presenza di siti di interesse turistico sia di natura culturale che ambientale e paesaggistica, possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione nella misura variabile da 0,5 a 10 euro per notte di soggiorno, comunque entro il limite del 4% della tariffa giornaliera. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e di servizi di trasporto pubblico locale.

2. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i Comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo.»

MISIANI, D'UBALDO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, dopo il capoverso «Art. 7-bis» inserire il seguente:

«Art. 7-bis.1. (*Contributo di scopo comunale per le opere pubbliche*).

1. A decorrere dal 2011 è data facoltà ai comuni di istituire contributi di scopo diretti alla contribuzione della spesa dell'opera pubblica dalla quale possa risultare un futuro ed eventuale incremento di valore dei beni rustici ed urbani, escluse le aree fabbricabili, quale conseguenza dell'opera pubblica medesima. Il contributo è dovuto dai proprietari o dai titolari di diritti reali sui beni immobili stessi.

2. La deliberazione che istituisce il contributo di scopo deve determinare esattamente la zona in cui sono comprese le proprietà da sottoporre al contributo suscettibili di incrementare di valore, l'ammontare della spesa prevista dal progetto esecutivo, l'aliquota del contributo, gli eventuali abbattimenti, le ditte intestatarie e gli identificativi catastali delle unità immobiliari; essa è notificata individualmente ai proprietari interessati, assieme alla somma dovuta da ciascun intestatario, e ne viene dato avviso pubblico con tutti i mezzi idonei, in particolare mediante pubblicazione sul sito internet del comune e mediante pubblicità sui quotidiani e sui canali televisivi locali.

3. Il contributo di scopo è commisurato all'ammontare della spesa dell'opera pubblica prevista dal progetto esecutivo ed è ripartito, in proporzione al valore imponibile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, sui proprietari dei beni colpiti dal contributo di scopo, ai sensi del comma 3. Il gettito complessivo del contributo di scopo non può essere superiore al trenta per cento dell'ammontare di spesa suddetta, né può determinare una somma, da ripartire, che ecceda il quattro per cento della somma complessiva dei valori imponibili, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, calcolata sulle proprietà individuate nella deliberazione di cui al comma 3 precedente. Il Comune può deliberare degli abbattimenti percentuali sull'ammontare dovuto dai proprietari, in relazione alla natura del bene, alle condizioni socioeconomiche familiari, nonché alla ragionevole riduzione dell'influenza esercitata dall'opera pubblica sulla valorizzazione dei beni, misurata in proporzione inversa alla distanza radiale tra l'ubicazione del bene e l'ubicazione dell'opera pubblica.

4. Il contributo si applica ai beni immobili esenti dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dell'imposta municipale propria, e dall'imposta di cui all'articolo 4, in misura non superiore al 50%.

5. Contro la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari possono ricorrere al tribunale amministrativo regionale nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nello stesso termine, decorrente però dall'ultimo giorno del deposito, ciascun contribuente del comune può effettuare ricorso al tribunale amministrativo regionale per indebite esclusioni di beni.

6. Il contenzioso riguardante l'applicazione del contributo è di competenza delle commissioni tributarie.

7. Il contributo di scopo è dovuto dai soggetti proprietari dei beni:

- a) alla conclusione dell'opera, qualora i tempi di realizzazione sono previsti, all'atto della deliberazione del contributo, in misura inferiore o uguale a due anni;
- b) a conclusione dei due anni successivi all'atto della deliberazione del contributo, qualora i tempi di realizzazione anzidetti siano superiori ai due anni.

8. Il contributo di scopo deve essere rateizzato, anche su base mensile, in relazione all'ammontare degli importi medi per unità immobiliare ed in relazione alla lunghezza dei tempi di esecuzione dell'opera pubblica. Il profilo della rateizzazione deve essere specificato nella notifica di cui al comma 3. In caso di trasferimento a titolo oneroso della proprietà dell'immobile su cui grava il contributo di scopo, le somme per questo dovute debbono essere definitivamente liquidate dal soggetto venditore cui è stato notificato il contributo. In caso di omesso versamento, il nuovo proprietario è tenuto a corrispondere l'ammontare dovuto del contributo di scopo, fatta salva la rivalsa che può esercitare in sede giurisdizionale.

9. L'applicazione del contributo sopra gli stessi beni e per la stessa opera pubblica non è consentita che una sola volta. Le opere pubbliche per le quali può essere istituito il contributo di scopo e che possono apportare un maggior valore agli immobili della zona circostante sono le seguenti:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi, ivi comprese opere di restauro e conservazione dei beni culturali;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici.

10. Il contributo di scopo è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ed è indeducibile dall'imposta comunale sugli immobili ovvero, a decorrere dall'anno 2014, dall'imposta municipale propria,.

11. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato – città e d autonomie locali sono regolate le modalità applicative e possono essere incluse altre tipologie di opere all'elenco del comma 8 precedente.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Tale soglia può essere raggiunta anche attraverso l'Unione di Comuni. Il parametro demografico di cui al presente comma è ridotto a 3.000 abitanti per i Comuni montani.»

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO, SORO,

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, dopo le parole “assunti con il patto di stabilità e crescita” siano aggiunte le seguenti: “ferma restando la necessità di garantire in ogni caso il finanziamento integrale delle funzioni fondamentali esercitate dai singoli enti. A tal fine, il Ministro dell’economia e delle finanze, allorché riscontri che l’attuazione del presente decreto rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ovvero non assicuri un adeguato livello di risorse ai comuni per l’assolvimento delle funzioni loro attribuite, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative, anche attraverso l’adozione, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n.42, di un apposito decreto legislativo correttivo e integrativo. Ogni sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica una relazione sullo stato di attuazione della riforma della fiscalità municipale. Nella medesima relazione il Ministro dell’economia riferisce sull’emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all’attività di accertamento tributario e recupero fiscale.”

SORO, VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Alla condizione numero 50) della proposta di parere del Relatore La Loggia, capoverso «Art. 7-ter», dopo il comma 3, inserire il seguente: “3-bis. Ove compatibile con il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’evoluzione dinamica dei gettiti dei tributi di cui all’articolo 1, comma 1 e della compartecipazione di cui all’articolo 1, comma 3, è prioritariamente destinata a realizzare la clausola di cui all’articolo 14, comma 2, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122.”

CAUSI, VITALI, BIANCO, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 52) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«52) all'articolo 8, il comma 5 sia sostituito dai seguenti:

“6. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali dei Comuni, i tributi propri e le compartecipazioni ai tributi erariali assegnate ai Comuni sono attribuite al finanziamento rispettivamente delle funzioni fondamentali e delle funzioni diverse da quelle fondamentali.

6-bis. Per il finanziamento delle funzioni fondamentali l'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei Comuni viene fissata nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, l'integrale finanziamento del complesso delle funzioni fondamentali in almeno un Comune.

6-ter. Per il finanziamento delle funzioni diverse da quelle fondamentali viene fissata una seconda aliquota della compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche a favore dei Comuni nella misura minima tale da garantire, insieme con il gettito determinato ad aliquote base dei tributi propri e delle compartecipazioni al loro finanziamento attribuite, in almeno un Comune il finanziamento della capacità fiscale pro-capite calcolata nella media dei Comuni.

6-quater. I trasferimenti perequativi necessari per il finanziamento integrale del complesso delle funzioni fondamentali e della capacità fiscale pro-capite media in tutti gli altri Comuni diversi da quelli pienamente finanziati mediante i tributi propri e le compartecipazioni sono finanziati mediante la fiscalità generale dello Stato.

6-quinquies. L'aliquota di compartecipazione Irpef di cui al comma 6-ter è periodicamente rivista in concomitanza con la revisione dei fabbisogni standard delle funzioni fondamentali che tale compartecipazione concorre a finanziare.

6-sexies. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, sono stabilite le ulteriori modalità attuative dell'articolo 13 della medesima legge.»

CAUSI, BIANCO, VITALI, BOCCIA, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 52) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«52) all'articolo 8, al comma 6, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenendo anche conto delle risultanze dell'attuazione della disciplina relativa al fondo sperimentale di riequilibrio. Ai fini della determinazione del fondo perequativo non si tiene conto delle variazioni di gettito prodotte dall'esercizio dell'autonomia tributaria, nonché dell'emersione della base imponibile riferibile al concorso comunale all'attività di recupero fiscale. Il finanziamento del fondo è garantito dallo stato, prevalentemente con quote aggiuntive dei tributi di cui all'articolo 1 comma 1 lett. a), b), e) ed f), con esclusione di quanto già devoluto ai sensi dell'articolo 1 comma 1 bis); il fondo perequativo deve contenere l'indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni standard per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all'aggiornamento dei fabbisogni standard in sede di accordo in conferenza stato città ed autonomie locali viene aggiornata l'entità del fondo e le fonti di finanziamento.»

D'UBALDO MISIANI

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

Sostituire la condizione numero 53) della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:

«53) all'articolo 8, dopo il comma 6, siano inseriti i seguenti:

«6-bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2011, si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

a) i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;

b) i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiorenni;

c) nel caso di abitazioni locare a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20% dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.

d) la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

e) la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

f) il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravii fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

6-ter. Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con

apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma. Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6-quater. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate.»

BOCCIA, VITALI, BIANCO, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

- *Sostituire tutte le condizioni della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:*

1) il decreto sia sostituito dal seguente:

«Art. 1

Sistema fiscale dei comuni a regime

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

a) una imposta comunale sui servizi;

b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;

b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;

c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera *b*) della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2.

Imposta comunale sui servizi.

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno.

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un minimo a un massimo di euro per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.
7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.
8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.
9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.
10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.
11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3

Altri tributi propri e di scopo

1. I Comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

- a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
- d) una maggiorazione della tariffa di cui all' articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;
- e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17

dell'articolo 2.

Art. 4

Imposta sostitutiva sui canoni da locazione

1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.
4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.
5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5

Compartecipazione al gettito dell'IRPEF

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei Comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione.
2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli artt. 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del fondo perequativo di cui al precedente art. 1, comma 3.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012:
 - a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale;

VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO, STRADIOTTO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
(ATTO N. 292)

Emendamento

- *Sostituire tutte le condizioni della proposta di parere del Relatore La Loggia con la seguente:*

1) il decreto sia sostituito dal seguente:

«Art. 1

Sistema fiscale dei comuni a regime

1. In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di entrate proprie dei comuni, per il loro finanziamento sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti ulteriori forme di imposizione:

a) una imposta comunale sui servizi;

b) altri tributi propri e di scopo.

2. Sono attribuite, altresì, ai comuni:

a) il gettito dell'imposta sostitutiva sui canoni da locazione;

b) il gettito della compartecipazione comunale all'IRPEF;

c) le risorse del Fondo perequativo per il finanziamento dei comuni.

3. Il sistema perequativo dei comuni, di cui all'articolo 13 della legge n. 42 del 2009, è definito con apposito decreto legislativo da emanarsi entro il 28 febbraio 2011.

4. In attuazione dell'articolo 28, comma 2, lettera *b*) della medesima legge 5 maggio 2009, n. 42, e dell'articolo 10, comma 2, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la Decisione di finanza pubblica dovrà contenere, su base triennale, il limite massimo della pressione fiscale e il suo riparto tra i diversi livelli di governo.

Art. 2.

Imposta comunale sui servizi.

1. A decorrere dall'anno 2012 è istituita l'imposta comunale sui servizi.

2. Presupposto dell'imposta è la residenza, il soggiorno o il domicilio nel territorio comunale.

3. Ai fini dell'imposta di cui al comma 1, per servizi si intende il complesso dei servizi di natura collettiva non strettamente tariffabili forniti dal comune in favore dei soggetti residenti, soggiornanti o domiciliati nel territorio comunale.

4. Soggetti passivi dell'imposta sono:

a) le persone fisiche che risiedono o sono stabilmente domiciliate nel territorio del comune, con esclusione dei minori; si considerano stabilmente domiciliati i titolari di contratto ad uso abitativo con durata superiore ad un anno.

b) i proprietari di immobile adibito ad uso residenziale/abitativo nel caso in cui questo sia locato a soggetti che non vi sono domiciliati in modo stabile o sia tenuto a disposizione.

5. La base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, corretta con l'indice di cui all'allegato A, formulato sul numero di coloro che vi risiedono o soggiornano stabilmente, e per l'indice della dotazione di servizi del comune di cui all'allegato B. Tale indice può essere differenziato a seconda della zona di residenza e della disponibilità di servizi. L'indice di dotazione dei servizi di ciascun comune è definito sulla base di parametri uniformi concordati in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.

6. Per la determinazione dell'imposta si applica la formula di cui all'allegato B al presente decreto legislativo. L'aliquota di cui all'allegato B è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. L'aliquota può variare da un minimo a un massimo di euro per metro quadrato/contribuente da definirsi con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni. L'aliquota può essere diversificata ed agevolata in rapporto alle diverse tipologie di soggetti di cui al comma 4. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'imposta base.
7. Nei casi previsti al comma 4, punto b), il numero di individui da utilizzare per il calcolo dell'imposta è determinato forfettariamente in funzione della superficie dell'immobile secondo criteri successivamente specificati.
8. Nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, al contribuente locatario è riconosciuta la possibilità di detrarre dal canone di locazione un ammontare pari al 40 per cento dell'imposta dovuta.
9. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per i soggetti di cui al comma 4. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati dal comma 4, entro il 30 giugno di ciascun anno, anche mediante rateizzazione dell'importo secondo le modalità definite con apposita delibera comunale.
10. Il comune controlla i versamenti e le dichiarazioni presentate ai sensi del comma 9 e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni provvede anche a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta. Il comune emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle sanzioni ed interessi dovuti.
11. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni e delle denunce nel caso di infedeltà, incompletezza od inesattezza ovvero provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione. A tal fine emette avviso di accertamento motivato con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta e delle relative sanzioni ed interessi; l'avviso deve essere notificato, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione o la denuncia ovvero, per gli anni in cui queste non dovevano essere presentate, a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta. Nel caso di omessa presentazione, l'avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o la denuncia avrebbero dovuto essere presentate ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.
12. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati.
13. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
14. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
15. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate da apposita delibera comunale, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni.

16. I soggetti di cui al comma 4 possono richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi.

17. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica una sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro cento. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica una sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro cento ad euro cinquecento. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele. Le predette sanzioni sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

Art. 3

Altri tributi propri e di scopo

1. I Comuni a decorrere dall'anno 2012, possono introdurre, con apposita deliberazione della giunta comunale:

- a) un'addizionale sui diritti d'imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti, qualora presenti nel territorio comunale, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
- b) un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del territorio comunale, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;
- c) un contributo straordinario nella misura massima del 66 per cento del maggior valore immobiliare conseguibile, a fronte di rilevanti valorizzazioni immobiliari generate dallo strumento urbanistico generale, in via diretta o indiretta, rispetto alla disciplina previgente per la realizzazione di finalità pubbliche o di interesse generale, ivi comprese quelle di riqualificazione urbana, di tutela ambientale, edilizia e sociale. Detto contributo deve essere destinato alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse generale ricadenti nell'ambito di intervento cui accede, e può essere in parte volto anche a finanziare la spesa corrente, da destinare a progettazioni ed esecuzioni di opere di interesse generale, nonché alle attività urbanistiche e servizio del territorio. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli impegni di corresponsione di contributo straordinario già assunti dal privato operatore in sede di accordo o di atto d'obbligo a far data dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale vigente;
- d) una maggiorazione della tariffa di cui all' articolo 62, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in modo tale che il limite del 25 per cento ivi indicato possa essere elevato sino al 50 per cento;
- e) una maggiorazione, fino al 3 per mille, dell'ICI sulle abitazioni diverse dalla prima casa, tenute a disposizione.

2. Nell'ambito della deliberazione comunale o di deliberazione successiva adottata in seduta pubblica, deve essere indicata espressamente la durata e l'entità dell'imposta, nonché le modalità di pagamento e le eventuali esenzioni ed agevolazioni a carico di particolari categorie di contribuenti.

3. Ai fini dell'accertamento, della liquidazione, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso si applicano le disposizioni di cui ai commi da 9 a 17

dell'articolo 2.

Art. 4

Imposta sostitutiva sui canoni da locazione

1. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo alla stipula di nuovi contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti si applica un'aliquota del 20 per cento. L'imposta si applica anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione.
2. Lo Stato devolve ad ogni comune, relativamente agli immobili ubicati nel territorio comunale, una quota pari al 100 per cento del gettito dell'imposta di cui al comma 1 e sono ad essi versati entro il mese di giugno di ciascun anno.
3. I soggetti che stipulano o rinnovano contratti di locazione ad uso abitativo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, e che provvedono alla registrazione del medesimo, sono esentati dal pagamento dell'ICI.
4. L'imposta di cui al comma 1 è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni vigenti previste per le imposte sui redditi.
5. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge n. 42 del 2009, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale delle locazioni di immobili è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme recuperate all'erario a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso. Con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-Città, autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale.

Art. 5

Compartecipazione al gettito dell'IRPEF

1. In concomitanza con la determinazione dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali dei comuni, viene istituita una compartecipazione al gettito dell'IRPEF a favore dei Comuni. L'aliquota della compartecipazione al gettito dell'IRPEF è determinata al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali in un solo comune. Le modalità di attribuzione del gettito dell'IRPEF ai singoli comuni sono stabilite in conformità al principio di territorialità di cui all'art. 119 della Costituzione.
2. Nei comuni dove il gettito dei tributi di cui agli artt. 2 e 4 è insufficiente al finanziamento dei fabbisogni *standard* sulle funzioni fondamentali concorrono le quote del fondo perequativo di cui al precedente art. 1, comma 3.

Art. 6

(Disposizioni finali)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2012:
 - a) l'addizionale comunale sull'IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è soppressa.

b) le disposizioni di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2005, n. 152, non si applicano agli immobili ad uso residenziale;

**VITALI, BIANCO, BOCCIA, CAUSI, D'UBALDO, MISIANI, NANNICINI, SORO,
STRADIOTTO**